

Codice Postale N. 43015 Codice Fiscale 00166930347

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con delibera del C.C. n°115 del 28.12.1998

e modificato con le delibere:

- Consiglio Comunale n°2 del 31.01.2007;
- Consiglio Comunale n.2 del 28-01-2008;
- Consiglio Comunale n°9 del 28-03-2019

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 : Definizioni

Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

Articolo 5 : Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 : Forma di gestione

Articolo 7 : Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

Articolo 8-bis: Ravvedimento operoso

Articolo 9: Attività di controllo

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12: Avviso di accertamento

Articolo 13: Notificazione a mezzo posta

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14: Contenzioso

Articolo 15: L'autotutela

Articolo 16: Accertamento con adesione

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17: Riscossione

Articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 19: Rimborsi

Articolo 20: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Articolo 21: Misura degli interessi

Articolo 22: Compensazione dei tributi locali

Articolo 22-bis: Accollo

Titolo IV - SANZIONI

Articolo 23 : Graduazione delle sanzioni

Articolo 24 : Cause di non punibilità

Articolo 25: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

<u>Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE</u>

Articolo 26: Norme finali

Articolo 27: Disposizioni transitorie

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 : Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende :
- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il funzionario capo-settore, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento

- 1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- 3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4 : Agevolazioni tributarie

- 1. Per l'applicazione delle agevolazione tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti in materia.
- 2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
- 3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
- 4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 : Aliquote e tariffe

- 1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale determinano le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie di loro competenza nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
- 2. La deliberazione concernente la determinazione della aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
- 3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso, se non diversamente stabilito dalla legge.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 : Forma di gestione

- 1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
- 3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.
- 4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, a norma dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, iscritti nell'albo di cui al precedente comma, anche disgiuntamente l'attività di accertamento e di riscossione.

Articolo 7 : Il funzionario responsabile del tributo

- 1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa il dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
- 2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e dispone i rimborsi.
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 14;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;

- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
- 3. In accordo con il funzionario responsabile del tributo, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
- 4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

- 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
- 2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato, fatta eccezione per i tributi i cui modelli di dichiarazione sono approvati con Decreto Ministeriale.
- 3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti.
- 4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 8-bis : Ravvedimento operoso

- 1. La sanzione e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) <u>ad un decimo del minimo</u> nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - a-bis) <u>ad un nono del minimo</u>, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

- b) ad <u>un ottavo del minimo</u>, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- b-bis) ad <u>un settimo del minimo</u>, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore:
- b-ter) ad <u>un sesto del minimo</u>, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore, fino a 5 anni;
- c) ad <u>un decimo del minimo</u> di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
- 2. Le fattispecie di cui alle *lettere b), b-bis e b-ter* devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.
- 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 9 : Attività di controllo

- 1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
- 2. Spetta alla Giunta comunale decidere, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.
- 3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
- 4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati a risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 2 od anche all'ammontare della evasione recuperata nell'esecuzione dei programmi realizzati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o di progetti obiettivi.
- 5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli art. da 7 a 13.

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

- 1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti.
- 2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

- 1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
- 2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune. Tuttavia per atti di difficile reperibilità, l'Ufficio Tributi può, in ogni caso, richiedere la documentazione necessaria.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12: Avviso di accertamento

- 1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
- 2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dall'art.1, comma 161, della legge n°296 del 27.12.2006.
- 3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 13: Notificazione a mezzo posta

- 1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
- 2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
- 3. Per la ripetibilità delle spese di notifica in misura forfetaria, come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 08.01.2001, il provvedimento deve contenere apposita indicazione. Qualora il plico postale, con cui si procede a notifica, contenga più provvedimenti, il recupero delle suddette spese avverrà una sola volta, come se il plico contenesse un unico provvedimento.
- 4. Le spese di cui al precedente comma sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni ed agli interessi.
- 5. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14: Contenzioso

- 1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
- 2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere dal proseguire nel contenzioso.
- 3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
- 4. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, o il suo delegato, disporrà che il Comune sia rappresentato da funzionario reputato idoneo per le sue personali capacità ed il titolo di studio che possiede, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
- 5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

- 6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
- 7. Si ha elevata rilevanza economica quando l'importo del contenzioso è superiore a €uro 5.164,56.

Articolo 15: L'autotutela

- 1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
- 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
- 4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza:
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 16: Accertamento con adesione

- 1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento che sarà approvato con separato atto.
- 2. Fatto salvi i presupposti di legge dell'obbligazione tributaria, l'istituto dell'accertamento con adesione tende a favorire la collaborazione fra Comune e contribuente per l'acquisizione di elementi di fatto utili alla riduzione del contenzioso.

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17: Riscossione

- 1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
- 2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
- 3. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene attraverso le procedure di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e dal D. Lgs. 13.04.1999, n.112, qualora il servizio sia affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui al D.L. 22.10.2016, n.193.
- 4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione del tributo.
- 5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando o sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.
- 6. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti abilitati alla riscossione o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva e' effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910, n.639.

Articolo 18 : Sospensione e dilazione del versamento

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.
- 2. Il Funzionario responsabile del Tributo su richiesta dell'interessato, da presentare in carta libera

entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento o dell'ingiunzione di pagamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:

- a) fino a 200,00 €: massimo cinque rate mensili;
- b) da € 200,01 a € 1.000,00 *fino a otto* rate mensili
- c) da € 1.000,01 a € 2.000,00*fino a dodici* mensili
- d) da € 2000,01 a € 5.000,00 $fino\ a\ diciotto$ rate mensili
- e) da \in 5.000,01 a \in 10.000,00 *fino a ventiquattro* rate mensili;
- f) da \in 10.000,01 a \in 20.000,00 *fino a trenta* rate mensili;
- g) oltre i 20.000,01 €:fino a trentasei rate mensili,
- 3. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
- 4. La rata di pagamento minima é pari ad euro 40,00.
- 5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla concessione della rateizzazione. Le altre rate scadono al 30 di ogni mese (28 per il mese di febbraio). Su richiesta del diretto interessato ed al fine di agevolarlo nel pagamento, si possono concordare scadenze diverse da indicare sulla concessione.
- 6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
- 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
- 8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
- 9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari ma preclude nuove azioni esecutive.
- 10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento, entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.
- 11. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, il Funzionario Responsabile del Tributo può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. Lo stesso Responsabile può anche accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di una aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.
- 12. La rateazione, nei limiti previsti dali commi precedenti, viene concessa su istanza del contribuente accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui ai punti successivi:

- a) Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a € 9.000,00, o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione od oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- b) Per quanto riguarda le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto sulla base di idonea documentazione comprovante la situazione di difficoltà economico / finanziaria.

Articolo 19: Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (*cinque*) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
- 2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 15, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
- 3. La richiesta di rimborso deve essere sottoscritta dal richiedente.
- 4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

Articolo 20 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- 1.In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, i limiti minimi e massimi per versamenti e rimborsi valutati di modica entità, sono determinati come segue:
 - a) per limite di esenzione si intende l'ammontare fino al quale il versamento o il rimborso del tributo non è dovuto e l'ufficio tributi è esonerato dai relativi adempimenti;
 - b) nella determinazione dei limiti si tiene conto delle modalità di versamento stabilite dalla legge, delle attività istruttorie e di procedimento che il Comune dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione o al rimborso, nonché degli oneri di riscossione e, quindi, del vantaggio economico conseguente.
- 2. Per i versamenti da effettuare mediante iscrizione a ruolo su denuncia/dichiarazione del contribuente, ovvero direttamente da parte dello stesso, sono stabiliti i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE ESENZIONE
a) Imposta comunale sugli immobili - ICI	€uro 12,00
b) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche:	
- permanente	€uro 12,00
- temporanea	€uro 5,00
c) Imposta comunale sulla pubblicità:	
- permanente	€uro 12,00
- temporanea	€uro 5,00
d) Diritti sulle pubbliche affissioni	€uro 5,00
e) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	€uro 12,00

- 3. Per i rimborsi di tributi indebitamente versati valgono i limiti fissati per i versamenti.
- 4. I limiti di esenzione di cui ai commi 2 e 3, si intendono comprensivi anche dell'ammontare di eventuali sanzioni ed interessi gravanti sul tributo.
- 5. L'ufficio tributi non procede alla notificazione di atti di contestazione o di accertamento ovvero alla riscossione, ordinaria o coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso, qualora le somme liquidabili, accertabili, iscrivibili a ruolo, rimborsabili, ed i relativi oneri accessori, non superino i limiti sopra stabiliti.
- 6. Il versamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 21: Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi, da riscuotersi a seguito di accertamenti e irrogazioni di sanzioni, nonché a favore del contribuente per i rimborsi d'imposta, è determinata nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 22 : Compensazione dei tributi locali

- 1. Nell'ambito dei tributi locali è ammessa la compensazione verticale, cioè credito e debito dello stesso tributo, secondo le disposizioni dei successivi commi.
- 2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;

- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
- l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
- 4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
- 5. Sono fatte salve le norme di legge introdotte per l'applicazione dell'istituto della compensazione di singoli tributi locali, sia se già emanate che emanate successivamente.

Articolo 22-bis: Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento. (art.8 comma 2 legge 212/2000).

Titolo IV - SANZIONI

Articolo 23 : Applicazione delle sanzioni

- 1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate e graduate come da specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale.
- 2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Articolo 24 : Cause di non punibilità

- 1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo.
- 2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 25: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta

individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui a commi 1 e 2 dell'articolo 18.

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26: Norme finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare e atto dell'Amministrazione non compatibile con quelle del presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Articolo 27 : Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'articolo 12 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'01/01/1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.